



FarmacistiMatera



BOLLETTINO MENSILE

dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera

n. 13 - Febbraio 2017

Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore

SOMMARIO

NEWS PER LA PROFESSIONE.....2

DALL'ENPAF.....5

LE CIRCOLARI DI GENNAIO.....8

I PROVVEDIMENTI AIFA.....15

EDITORIALE

IL RUOLO DEL FARMACISTA NEL NUOVO PIANO DI STUDI

Il Comitato centrale della FOFI ha attivato una Commissione per le proposte di riforma del nuovo corso di laurea in Farmacia.

Il documento è frutto del contributo di tutte le componenti universitarie.

I nuovi laureati in farmacia potranno avere una preparazione "in linea" con il nuovo modello del SSN, dove la salute non è legata alla malattia, bensì su concetti improntati soprattutto sulla prevenzione e l'educazione sanitaria.

Questo progetto sarà omogeneo a livello nazionale tra tutte le facoltà di farmacia.

Le materie di nuova introduzione saranno: farmacoeconomia e farmaceutica orientata, clinica diagnostica, scienze dell'alimentazione, farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.

Ci si augura che questa riforma possa dare una spinta al mercato del lavoro, che come sappiamo è in stallo.

Pasquale Imperatore

DUE GOCCE DI OLIO NELL'ORECCHIO EVITANO L'OTITE DA PISCINA", VERO O FALSO?

Certamente alle Olimpiadi di Rio né Michael Phelps né Gregorio Paltrinieri hanno messo l'olio nell'orecchio prima di scendere in piscina per evitare l'otite. Così è anche per chi frequenta regolarmente o saltuariamente una piscina: l'otite, l'infiammazione dell'orecchio esterno che provoca dolore e fastidio, non si previene con l'olio. L'orecchio si autoregola cioè ha una sua omeostasi naturale e il film ceruminoso che produce ha già di per sé una oleosità tale da proteggere l'orecchio quando siamo in acqua, sia al mare che in piscina. Evitiamo quindi di trattare il nostro orecchio con misure che possono essere più dannose che benefiche, anche perché, considerata la posizione e anatomia dell'orecchio, nonché l'importante funzione, non siamo in grado di vedere ciò che facciamo. Semmai è meglio evitare di essere ossessivi nel ricercare l'igiene eccessiva dell'orecchio, che si può trasformare nella vera causa dell'otite e di altre infezioni. Sono proprio queste persone infatti, oltre a chi ha problemi di pelle come psoriasi, dermatite e foruncolosi, per esempio, ad essere maggiormente esposti ad infezioni cutanee del condotto uditivo esterno cioè l'otite esterna. In questi casi la semplice sospensione dell'attività in piscina o in acqua e un trattamento locale con antibiotico e antinfiammatorio porta alla risoluzione dell'otite." (Salute, Humanitas)

IL NOSTRO BOLLETTINO COMPIE UN ANNO...

Siamo lieti del successo di questa iniziativa e per il numero delle consultazioni riscontrato tra i nostri iscritti.

Ci si augura una maggiore collaborazione da parte dei colleghi inviando, qualora lo ritengano opportuno, propri articoli o suggerimenti.

L'occasione mi è gradita per ringraziare tutti.

Pasquale Imperatore

CONTRO LE CARIE MANGIATE IL CIOCCOLATO FONDENTE

Ecco i cibi e le bevande che assicurano una buona salute del nostro cavo orale.

Attenzione alle bibite, ma anche a vino e birra.

Ai bambini mai il ciucciotto bagnato nel miele

«E adesso cosa posso mangiare?». La domanda molto spesso giunge anche alle orecchie dei dentisti. Si vogliono avere informazioni utili a **evitare l'insorgenza delle carie e preservare lo smalto dei denti**. Ma quali sono gli alimenti che possiamo consumare senza eccessive preoccupazioni per il nostro sorriso?

Mirtilli, yogurt, verdure crude. Ma pure caffè, formaggio, vino e cioccolato.

L'**elenco dei cibi salva-sorriso** non obbliga a escludere dalla dieta alcune golosità.

Sì ai mirtilli, perché contengono sostanze che riducono del 45% il rischio di carie.

Effetto che garantiscono anche gli yogurt a ridotto contenuto di zuccheri, seppur in maniera inferiore.

Funghi, cicoria e verdure crude sono considerati «un ottimo spazzolino da denti naturale, poiché contribuiscono a eliminare i residui di cibo».

«Il batterio della carie, lo *streptococcus mutans*, si nutre e prolifera grazie al metabolismo dello zucchero e produce l'acido lattico - dichiara Antonella Polimeni, ordinario di odontoiatria pediatrica all'Università Sapienza di Roma -. Per questo i cibi dolci vengono considerati nemici dei denti».

Indicazioni che trovano conferma anche nella posizione espressa dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che raccomanda di seguire «una dieta ricca di frutta e verdura fresca: *i vegetali ricchi di vitamina C servono per mantenere le gengive sane e devono essere un caposaldo dell'alimentazione quotidiana*».

FORMAGGIO, SÌ (UN PO') PER CONTRASTARE L'ACIDITÀ

Ma le insidie non finiscono qui. Se il pH della bocca scende al di sotto di 5.5 (acido), lo smalto si indebolisce fino a dissolversi, rendendo i denti fragili di fronte all'attacco dei batteri.

Ecco perché il **consumo di bevande gassate, che contengono molti zuccheri e acidificano il cavo orale, andrebbe il più possibile limitato. Lo stesso vale per i succhi di frutta, la birra, il vino bianco e le mele**: cibi tendenzialmente acidificanti, ma che non devono per forza essere banditi del tutto.

Non conta solo cosa si mangia, ma come e quanto. L'acidità di questi alimenti, rammentano gli esperti, può essere tamponata accompagnandoli con un po' di formaggio, ricco di calcio e grassi che proteggono lo smalto. Esistono poi cibi con una documentata attività anticarie, come il **cacao amaro**. «Consumando cioccolato fondente all'80% si può ridurre il rischio di carie - precisa l'esperta. Bisogna avere l'accortezza di non mangiarlo assieme a dessert troppo ricchi di zuccheri e carboidrati».

RACCOMANDAZIONI ANCHE PER I BAMBINI

Le indicazioni del Collegio Nazionale dei Docenti Universitari di Odontoiatria sono valide anche per i più piccoli. Da qui il consiglio di **evitare i ciucciotti «dolcificati»** (con zucchero o miele), **il biberon con la camomilla o qualunque bevanda zuccherata per farlo addormentare**. «Queste abitudini sono responsabili di carie diffuse sui denti da latte, pericolose perché possono compromettere lo sviluppo corretto della dentatura permanente». (*Salute, La Stampa*)



ASIMMETRICO O IRREGOLARE: LE ANOMALIE DEL SENO.

Dalla politelia al capezzolo introflesso, dalla mammella tuberosa alla sindrome di Poland: ecco quali sono i problemi, di varia entità, che possono modificare l'aspetto della mammella. In questo articolo trattiamo il capezzolo introflesso.

IL CAPEZZOLO INTROFLESSO: Cause e terapie della presenza di capezzoli in più.

La malformazione è caratterizzata dall'assenza di prominenza del capezzolo, che risulta quindi come «risucchiato» all'interno della mammella.



Il capezzolo introflesso è una malformazione caratterizzata dall'assenza di prominenza del capezzolo, che risulta quindi come «risucchiato» all'interno del seno. Vari i gradi dell'anomalia, che può interessare sia una sola mammella che entrambe. Nella forma lieve, detta reversibile, il capezzolo, introflesso a riposo, può estroflettersi manualmente o con il freddo, mentre nelle forme più gravi rimane introflesso anche se stimolato.

CAUSE. Questa anomalia è determinata da *dotti galattofori* (i tubicini che durante l'allattamento portano il latte al capezzolo) troppo corti, che trattengono all'interno della mammella il capezzolo. L'origine del problema, che colpisce in media 20 donne su mille, è di solito ereditario; in rari casi può essere causato da infiammazioni o da interventi chirurgici. Infine, si può presentare dopo l'allattamento. Nei casi più lievi, per correggere l'anomalia si può ricorrere a dispositivi, simili a piccole ventose, che, creando dall'esterno un vuoto con pressione negativa, spingono il capezzolo in fuori. Devono essere applicati per circa 6-8 ore al giorno per almeno tre mesi.

Gli svantaggi? Sono scomodi e visibili attraverso i vestiti. Inoltre, se la pelle è molto delicata, possono provocare l'ulcerazione del capezzolo.

L'alternativa chirurgica consiste nell'effettuare una piccola incisione a livello del capezzolo, attraverso la quale rimuovere i tralci fibrosi e i dotti galattofori troppo corti. Al termine dell'operazione, il capezzolo verrà suturato sia all'interno (pull out), per proiettarlo in fuori, che sulla cute esterna (per affrancare meglio i margini). Poi verrà posizionata una medicazione ad anello (detta a ring). L'intervento, che ha una durata di 30-60 minuti, avviene in anestesia locale e in regime di day surgery. La medicazione applicata sulla mammella verrà rimossa dopo circa 5-7 giorni, eventuali punti di sutura, se non riassorbibili, dopo circa 10 giorni.

Inizialmente la zona potrà risultare tumefatta, ma il gonfiore si ridurrà progressivamente fino a scomparire nell'arco di due settimane circa.

All'inizio la sensibilità di areola e capezzolo potrebbe essere alterata: ma si tratta di una condizione provvisoria, destinata a tornare alla normalità nell'arco di alcune settimane o di pochi mesi. In seguito a questa operazione, non è più possibile allattare.

L'iter per avere le corrette indicazioni prevede una visita del medico di famiglia che, constatata l'anomalia, prescriverà una visita specialistica dal chirurgo plastico.

Sarà poi quest'ultimo a decidere e a programmare, nell'ambito dell'attività ospedaliera.

(OK, Salute e Benessere)

LA PIPÌ HA UN CATTIVO ODORE? SCOPRI LE POSSIBILI CAUSE

Infezioni, alimentazione, malattie... Ecco come interpretare le più comuni anomalie nelle urine

Di norma dovrebbe essere limpida, di colore giallo paglierino, inodore. Ma può capitare che la pipì, il liquido prodotto dai reni durante il processo di filtraggio del sangue, abbia un odore sgradevole. Si tratta di un sintomo che può dipendere da numerosi fattori, molto diversi tra loro: alcuni del tutto innocui, come l'assunzione di alcuni cibi o di alcune medicine, altri che dovrebbero suonare come un campanello d'allarme. Ecco le cause più frequenti.

Alimentazione: In molti casi, l'odore sgradevole della pipì può semplicemente dipendere dall'alimentazione. Se i liquidi introdotti sono troppo scarsi, la pipì ha infatti un odore più intenso, a causa della maggiore concentrazione di metaboliti (le scorie).

Anche alcuni cibi, tra cui **asparagi, cavolfiori, aglio, possono conferire alla pipì un odore molto forte e sgradevole**. Nel caso degli asparagi, in particolare, l'odore è determinato dall'*acido aspartico* e da alcuni *gruppi sulfurei contenuti nell'ortaggio*.

Infine, un eccessivo consumo di integratori *a base di vitamina B6 e di acido lipoico* (una vitamina non essenziale), così come l'assunzione di alcuni antibiotici, come per esempio *amoxicillina, ampicillina, ciprofloxacina*, possono essere causa di urine maleodoranti. In tutti questi casi, l'odore sgradevole delle urine non è correlato a patologie.

Infezioni : Nel caso di cistiti, pielonefriti (infezioni renali), uretriti (infezioni dell'uretra, il piccolo canale che consente all'urina di fuoriuscire), l'odore è causato da alcuni batteri, come *Proteus, Pseudomonas, Providencia, Morganella*, che trasformano l'urea (una componente dell'urina) in ammoniaca. Ecco perché, in questi casi, l'odore caratteristico è quello di ammoniaca o di candeggina. Soprattutto negli anziani, si può anche avvertire un odore di birra fermentata.

Malattie: L'odore delle urine può anche essere associato a insufficienza epatica, determinata da varie patologie croniche del fegato, o a fistola retto-vaginale (una connessione tra la parte inferiore dell'intestino e la vagina).

Tra le cause c'è anche la *chetoacidosi diabetica*, una complicanza del diabete provocata da carenza di insulina: in questo caso, le urine hanno un odore dolciastro, simile all'acetone. Più rare, ma assai caratteristiche, sono la leucinosi, la trimetilaminuria, la fenilchetonuria.

Si tratta di tre patologie metaboliche, in cui alcuni aminoacidi non vengono assimilati dal corpo e perciò si accumulano. Le urine, in cui convogliano le sostanze di scarto, odorano rispettivamente di sciroppo d'acero, di pesce, di topo (quest'ultimo è un odore sgradevole e caratteristico, pungente e muschiato). **Cosa fare:** Se l'odore sgradevole si manifesta saltuariamente e scompare nell'arco di 48 ore non c'è da preoccuparsi.

Se invece persiste per tre o quattro giorni è opportuno rivolgersi al medico di famiglia, che prescriverà l'esame completo delle urine e l'urinocoltura. Il primo riguarda la parte chimico-fisica delle urine (colore, volume, aspetto, pH...), la seconda consente invece di individuare un'eventuale infezione batterica o fungina. Se quest'ultimo esame risulta positivo, si effettua l'antibiogramma, un test che permette di valutare la sensibilità di un batterio a un determinato antibiotico, in modo da prescrivere il farmaco appropriato a contrastare la specifica infezione. Per indagini più approfondite, il consiglio è quello di rivolgersi allo specialista urologo.

(OK Salute e benessere)



Elezioni Enpaf del 19 gennaio 2017

Si sono tenute nella giornata del 19 gennaio le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Enpaf per il prossimo quadriennio.

Gli eletti sono tra i titolari:

- **Emilio Croce, attuale presidente**
- **Domenico Dal Re, Presidente dell'Ordine di Ravenna**
- **Giuseppe De Filippis, Presidente dell'Ordine di Como**
- **Paolo Diana, Presidente dell'Ordine di Cagliari**

I quattro non titolari sono:

- **Luigi D'ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi**
- **Pasquale Ugo Imperatore, presidente dell'Ordine di Matera**
- **Giovanni Puglisi, presidente dell'Ordine di Catania**
- **Paolo Savigni, attuale vice presidente Enpaf**

I due componenti del Collegio dei sindaci sono:

- **Luciano Maschio, presidente dell'Ordine di Pordenone**
- **Romeo Salvi, presidente dell'Ordine di Pesaro-Urbino**

Ora bisogna attendere le nomine ministeriali prima di arrivare all'elezione del presidente. Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF è formato da undici membri, di cui otto - quattro titolari e quattro non titolari - eletti dal consiglio nazionale sulla base del numero di preferenze. Fanno poi parte di diritto il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e uno del Ministero della Salute.

Si attendono ora le cariche che il Cda procederà alla elezione, a scrutinio segreto, di presidente, vice presidente e di tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti e la cui convocazione dovrebbe avvenire entro trenta giorni dalla data della proclamazione dei risultati.

Aggiornamenti dall'enpaf

CONTRIBUTI - Riscossioni 2017

Anche per l'anno 2017, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente.

In merito alle rate si segnala una importante novità: **la prima rata è stata spostata da marzo ad aprile**, dunque, per il 2017 la scadenza delle tre rate è fissata rispettivamente: **28 aprile 2017**, 31 maggio 2017 e 31 luglio 2017. Si rammenta che chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un bollettino con unica rata con scadenza **28 aprile**, mentre per chi dovesse versare il contributo relativo ad un biennio composto da un contributo previdenziale e dal contributo di solidarietà, la riscossione verrà ripartita su quattro rate: **28 aprile**, 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio.

CONTRIBUTI- Casella esattoriale notifica posta elettronica certificata

A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale, anche quelle per la riscossione dei contributi Enpaf, avverrà, per quanto riguarda tutti i professionisti iscritti in Albi e, dunque, anche per i farmacisti, esclusivamente, per mezzo di Posta Elettronica Certificata registrata presso l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – PEC). Considerato che la notifica delle cartelle esattoriali anche per quanto riguarda i contributi Enpaf risulta ancora in corso, sebbene i ruoli siano stati trasmessi dall'Ente nel mese di marzo, già nel corrente anno 2016 le cartelle esattoriali dell'Enpaf verranno notificate non più attraverso raccomandata a.r. bensì, esclusivamente, tramite mail agli indirizzi PEC dei propri iscritti. Si rammenta che la Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e - mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti iscritti in Albi sono tenuti, per legge, a dotarsi di un indirizzo PEC che devono successivamente comunicare agli Ordini di appartenenza i quali a loro volta provvedono a trasmetterlo all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica. In merito alla notifica della cartella esattoriale è necessario che la casella di posta PEC sia attiva, idonea alla ricezione e capiente, perché, in caso contrario, il soggetto incaricato di notificare la cartella esattoriale (l'Agente della riscossione territorialmente competente) provvederà a depositare la copia della cartella esattoriale presso gli uffici della competente Camera di Commercio dandone notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, a quel punto sarà onere dell'interessato recarsi presso l'Ufficio indicato per ritirare la cartella esattoriale con evidenti disagi. Questa procedura verrà seguita anche nel caso in cui la casella di posta PEC fosse satura, anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

ATTESTATI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPAF

L'iscritto potrà ottenere una copia dell'attestato di pagamento dei contributi previdenziali utile ai fini fiscali esclusivamente attraverso il servizio Enpaf online messo a disposizione

dell'Ente nelle pagine del suo sito internet www.enpaf.it. Nelle pagine ad accesso riservato sarà possibile per l'iscritto scaricare il documento in questione.

Occorre segnalare che l'Ente intende incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione degli iscritti pertanto, a partire dal **1° gennaio 2017**, tutte le richieste di duplicati CU e di attestati di pagamento che dovessero pervenire non verranno prese in considerazione in quanto l'iscritto o il pensionato potrà ottenere i documenti in questione tramite il servizio Enpaf online.

Continua ----->

CANCELLAZIONI E ISCRIZIONI

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli Ordini affinché possano pervenire con tempestività agli Uffici dell'Enpaf le delibere di iscrizione o cancellazione e, pertanto, si possa provvedere a formare correttamente il carico contributivo per il prossimo anno evitando disagi a carico degli iscritti.

ISCRIZIONE ENPAF ONLINE

A decorrere dal 23 dicembre al fine di registrarsi all'interno dell'area ad accesso riservato Enpaf online del sito internet dell'Enpaf (www.Enpaf.it) sarà indispensabile essere dotati di un indirizzo PEC presso il quale l'Enpaf trasmetterà la password per la registrazione all'area stessa. L'Ente dispone di un archivio parziale delle PEC dei propri iscritti per cui potrebbe accadere che in sede di registrazione all'iscritto venga richiesto di comunicarla all'Ente, a tal fine sarà sufficiente trasmettere una dichiarazione sostitutiva a propria firma allegando copia di un valido documento di identità. L'invio potrà avvenire o alla casella di posta elettronica info@enpaf.it o, in alternativa al numero di FAX 06/5917732. Per i pensionati Enpaf, non più iscritti, per l'iscrizione a Enpaf online che consente di scaricare la CU e visualizzare i cedolini di pensione, è sufficiente comunicare al momento della registrazione stessa, da effettuarsi con le medesime modalità indicate nella pagina web, un indirizzo di posta elettronica ordinario al quale verrà trasmessa la password indispensabile per l'accesso all'area riservata Enpaf online.

COMUNICAZIONI - Utilizzo della casella info@enpaf.it e della casella di posta PEC posta@pec.enpaf.com

*Negli ultimi tempi l'utilizzo da parte degli iscritti della casella di posta elettronica dedicata info@enpaf.it si è molto intensificata; al fine di rendere più efficiente l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico si invitano tutti gli iscritti che utilizzano la suddetta casella ad indicare oltre al quesito anche il proprio recapito telefonico, sarà possibile in questo modo per gli operatori contattare direttamente l'iscritto nel caso di quesiti di rapida soluzione. Si raccomanda un uso più razionale della casella di posta PEC posta@pec.enpaf.com, spesso la casella viene utilizzata per indirizzare quesiti agli uffici creando in tal modo disguidi interni e rallentamenti nell'attività di risposta, si raccomanda quindi di utilizzare la casella di posta PEC per indirizzare domande di prestazioni (pensionistiche e assistenziali) e domande di riduzione contributiva; quesiti e richieste di informazioni dovranno essere indirizzati alla casella info@enpaf.it **si ribadisce che a decorrere dal mese di gennaio 2017 i quesiti che dovessero essere indirizzati alla casella di posta PEC non verranno più presi in considerazione.***

COMUNICAZIONI - Richiesta attestati di pagamento e duplicati CU

*A decorrere dal **1° febbraio 2017** per poter accedere alle CU al fine di stamparne un duplicato, non sarà più possibile operare direttamente in modalità semplificata dalla home page del sito internet dell'Enpaf ma occorrerà l'iscrizione a Enpaf online. Per informazioni sulla procedura di registrazione consultare l'apposita pagina web.*

DECRETO-LEGGE “MILLEPROROGHE”. **Norme di interesse farmaceutico.**

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. 244/2016, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Alcune delle proroghe previste dal provvedimento riguardano disposizioni di interesse per le pubbliche amministrazioni e per il settore farmaceutico. In particolare, si evidenzia quanto segue.

Pubbliche amministrazioni

Prorogato di un anno, e quindi al 1° gennaio 2018, il termine di cui all'art. 2, comma 4, del DLgs 81/2015, a decorrere dal quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Misure di governo della spesa farmaceutica

Prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2017) il termine previsto dall'art. 21, comma 1 del DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L 160/2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, per la revisione del “sistema di governo” del settore farmaceutico.

Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco Prorogato di un altro anno (e quindi slitta al 1° gennaio 2018) il termine per l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

SISTRI

Il provvedimento dispone un'ulteriore proroga dei termini in materia di SISTRI.

Fino al subentro del nuovo concessionario del sistema SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continueranno infatti ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Quindi fino a tale data, rimane in vigore per le farmacie il regime del “doppio binario”, ossia l'obbligo di mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti godendo parallelamente della sospensione delle sanzioni relative al SISTRI di cui ai agli artt. 260-bis, commi da 3 a 9 e 260 ter del DLgs 152/2006.

Prorogato fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, anche il dimezzamento delle sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del DLgs 152/2006, già in vigore dal 1 aprile 2015, per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del contributo di iscrizione.

REQUISITO DELL'IDONEITÀ

Non è stato prorogato il termine in scadenza al 31 dicembre 2016 per poter acquisire la titolarità della farmacia, ovvero per poter diventare socio di una società di farmacia senza essere in possesso del requisito dell'idoneità.

Tale questione potrà essere oggetto di valutazione in sede di conversione in legge del decreto legge.

Trasmissione telematica spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: modifica decreti 2 agosto e 16 settembre 2016

Con DM 14 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 301 del 27.12.2016, sono state apportate alcune modifiche al DM 2 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, tra cui i grossisti autorizzati alla vendita diretta, e al DM 16 settembre 2016 riguardante le modalità di trasmissione dei dati da parte di ulteriori soggetti, tra cui le parafarmacie.

Le modifiche riguardano sostanzialmente l'inserimento, tra le tipologie di spesa, di quella relativa all'acquisto di medicinali per uso veterinario, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 2, del DLgs 193/2006 (grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari) e di quella relativa ai dispositivi medici su misura.

AIFA: revoca della determinazione n. 458 del 31 marzo 2016 sull'equivalenza terapeutica

Con determinazione 1571/2016, pubblicata sul sito dell'Agenzia, l'AIFA ha disposto la revoca della determinazione n. 458 del 31 marzo 2016 sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi.

Con l'art. 15, comma 11 ter, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), è stato previsto che nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni devono attenersi alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

Con determinazione n. 204 del 6 marzo 2014 sono state adottate le Linee guida sulla procedura di applicazione del sopra citato l'articolo 15. Al fini di una migliore definizione della suddetta procedura, nonché per chiarire alle Regioni quali siano i requisiti che i medicinali contenenti principi attivi diversi devono possedere per poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza terapeutica fra due o più farmaci, l'AIFA ha poi adottato la determinazione n. 458 del 31 marzo 2016.

La decisione di revocare la determinazione n. 458 del 31 marzo 2016 è stata assunta in considerazione della "opportunità di procedere, nell'ottica della definizione di un nuovo modello di *governance* della spesa farmaceutica, ad un confronto anche su ulteriori aspetti della determina nell'ambito del Tavolo sulla farmaceutica, presso il ministero dello Sviluppo economico cui partecipano il ministero della Salute e l'AIFA, nonché le Regioni, le imprese farmaceutiche e le associazioni di categoria del settore".

Ministero della Salute: vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo Sertralina ed altri

Con decreto 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio u.s e in vigore dal medesimo giorno di pubblicazione, il Ministero della Salute ha vietato la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i seguenti principi attivi:

- sertralina;
- buspirone;
- acido ursodesossicolico;
- pancreatina f.u. ix ed.;
- 5-idrossitriptofano;
- te' verde e.s. caffeina;
- citrus aurantium e.s. sinefrina;
- fucus e.s. iodio totale;
- tarassaco e.s. Inulina;
- aloe e.s. titolato;
- boldo e.s. boldina;
- pilosella e.s. vitex;
- teobromina;
- guarana' e.s. caffeina;
- rabarbaro e.s. reina;
- finocchio e.s.;
- cascara e.s. cascarosidi;
- 1-(beta-idrossipropil) teobromina;
- acido deidrocolico;
- bromelina;
- caffeina;
- cromo;
- d-fenilalanina;
- deanolo-p-acetamido benzoato;
- fenilefrina;
- fucus vesiculosus estratto secco;
- L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina;
- senna;
- spironolattone;
- teobromina;
- L-tiroxina;
- triiodotironina;
- zonisamide;
- naltrexone;
- oxedrina;
- fluvoxamina;
- idrossizina;
- inositolo;
- L-carnosina;
- slendesta.

E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i suddetti principi attivi in combinazione associata tra loro. E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi sopra elencati. Si segnala, inoltre, che fatti salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.

E.C.M.

Le novità di interesse

COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014- 2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

ESONERI ED ESENZIONI ECM – Raccolta dati da parte dell'Ordine

Al fine di consentire allo scrivente la comunicazione ufficiale degli esoneri ed esenzioni, nei casi previsti, al COGEAPS, gli iscritti interessati sono invitati ad inviare via pec o in originale agli uffici di segreteria dell'Ordine la relativa documentazione che ne comprova il diritto.

I modelli di autocertificazione possono essere scaricati direttamente dal sito del COGEAPS previa registrazione o dal sito dell'Ordine dei farmacisti di Matera all'indirizzo http://www.farmacistimatera.it/ESONERI_ESENZIONI_ECM.html

Per opportuna conoscenza si elencano di seguito le situazioni che danno diritto ad esoneri ed esenzioni ECM:

ESENZIONI:

Durata mensile

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

continua ---->

Le circolari del mese

- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

ESONERI

Durata annuale

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92
- Corso micologi durata annuale
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione
- Dottorato di ricerca
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990

Durata annuale parziale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia
- Corso micologi durata biennale

Durata mensile

- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
- Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS.
- Militari in missione all'estero

Nota congiunta FOFI-FNOVI sull'Accordo 7 febbraio 2013 indirizzata alla Conferenza Stato-Regioni

Come è noto, nel 2013, è stato siglato l'Accordo con cui vengono disciplinati i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e della omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. L'art. 3 del predetto Accordo prevede che, a tutela della salute dei cittadini, vengano istituiti presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia, secondo criteri e modalità stabilite dall'art. 4. I successivi articoli, inoltre, stabiliscono i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione, nonché gli obblighi e gli adempimenti dei medici chirurghi ed odontoiatri. L'art. 10, al comma 5, dispone che, con un successivo provvedimento, si estendano i contenuti di tale intesa anche ai medici veterinari e ai farmacisti, previa acquisizione del parere delle rispettive Federazioni. Tale disposizione, tuttavia, è rimasta, ad oggi, inapplicata. Al fine di colmare il suddetto vuoto normativo e, quindi, consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, in data 26 gennaio u.s., hanno indirizzato una nota congiunta alla Conferenza Stato-Regioni, con la quale hanno chiesto l'estensione dell'applicazione dell'Accordo 7 febbraio anche alle professioni di farmacista e di medico Veterinario.

Garante Privacy – Autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari e al trattamento dei dati genetici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato le nuove autorizzazioni del 15 dicembre 2016 (S.O. n. 61 alla G.U.n.303 del 29.12.2016).

- dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (1/2016);
- dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2016);
- dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (7/2016);
- dei dati genetici (n. 8/2016).

Le suddette autorizzazioni, che non recano significative modifiche rispetto a quelle precedenti, sono efficaci fino al 24 maggio 2018, tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sarà applicabile il regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare e ferme restando le determinazioni eventualmente adottate dall'Autorità in applicazione del citato regolamento.

Alternanza scuola-lavoro: indicazioni

A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni Ordini provinciali, la Federazione ritiene opportuno fornire precisazioni ed indicazioni relativamente alla metodologia didattica dell'Alternanza scuola-lavoro. Tale progetto formativo, obbligatorio per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori (anche nei licei), è una delle innovazioni più significative della L. n. 107/2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. In particolare, per quanto d'interesse, in base all'art. 1 del DLgs, 77/2005, come modificato dalla richiamata L. 107/2015, gli Ordini professionali e le imprese (e, quindi, anche le farmacie) possono sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture scolastiche al fine di accogliere gli allievi presso la propria sede, in alternanza scuola-lavoro, a titolo gratuito. I percorsi in alternanza devono essere progettati, attuati e verificati sulla base delle predette convenzioni e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. Le convenzioni regolano anche i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e delle sicurezza dei partecipanti. In proposito, è importante precisare che l'alternanza-scuola lavoro è soggetta alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. E' comunque opportuno evidenziare che il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro. Tale periodo di apprendimento può invece essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare in relazione al quale trovano applicazione l'art. 18 della legge 196/1997 ed il relativo decreto attuativo (DM 142/1998). Si evidenzia, inoltre, che la normativa in questione ha istituito presso le Camere di Commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro in cui sono reperibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili, nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza. Peraltro, come precisato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella Guida operativa per la scuola (disponibile al seguente link <http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf>), la mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto registro non preclude la possibilità, da parte dello stesso, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

Si suggerisce, infine, di visionare il seguente link del Ministero <http://www.istruzione.it/alternanza/accordi.shtml> in cui è presente la sezione relativa ai protocolli d'intesa stipulati dallo stesso Ministero con i vari enti ed imprese.

Procedure per il richiamo di prodotti alimentari non conformi

Si comunica la nota del Ministero della Salute concernente le procedure di richiamo dei prodotti non conformi ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002 recante principi e requisiti generali della legislazione alimentare e istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e indicazione di procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Con il suddetto Regolamento è stato istituito un sistema di allerta rapido per la notifica di un rischio, diretto o indiretto per salute umana, dovuto all'uso di alimenti o mangimi. Il sistema, oltre alle procedure per la rintracciabilità ed il ritiro dell'alimento non considerato sicuro, prevede anche il richiamo dello stesso (recall), a carico dell'operatore alimentare, nel caso in cui l'alimento non conforme ai requisiti di sicurezza, sia stato già esitato al consumo.

In proposito si evidenzia che rientra nella definizione di "operatore del settore alimentare" (OSA) di cui all'art. 3 del Regolamento la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Si fa peraltro presente che, in base all'art. 19 del medesimo Regolamento, gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti. La nota ministeriale descrive il meccanismo di allerta attraverso le definizioni delle azioni e le modalità operative per soddisfare i requisiti di efficacia ed accuratezza delle informazioni fornite al consumatore in caso di richiamo di un prodotto.

Al fine di garantire un più ampio e tempestivo accesso alle informazioni ai consumatori è stato implementato un sistema che consente la pubblicazione dei richiami sul sito web del Ministero direttamente da parte delle Regioni o, su disposizione regionale, da parte delle ASL. Pertanto, in tutti i casi in cui venga disposto il richiamo, gli OSA devono scaricare dal sito del Ministero l'apposito modello, compilarlo elettronicamente e trasmetterlo alla ASL competente. La ASL a sua volta, valutata l'appropriatezza della segnalazione dell'OSA, provvederà, se delegata dalla Regione a pubblicare il modello sul sito del Ministero. Diversamente sarà la Regione a provvedere direttamente alla pubblicazione.

In caso di focolaio di malattia a trasmissione alimentare, ove sia stata accertata la correlazione almeno epidemiologica con un alimento, nonché in situazioni di emergenza o crisi, il Ministero della Salute si riserva di predisporre, in via sussidiaria, avvisi di sicurezza per informare i cittadini. Il Dicastero valuta altresì l'opportunità di pubblicare avvisi di sicurezza in caso di rischi derivanti da prodotti extranazionali. Come evidenziato nella nota, la realizzazione dell'apposito sistema informatico e la costruzione della specifica area del portale ministeriale per la pubblicazione dei richiami sono state concluse ed il sistema (accessibile tramite il link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=sicurezzaAlimentare) sarà a breve operativo. Le specifiche istruzioni tecniche saranno comunicate agli utenti regionali direttamente dal Ministero con successiva apposita nota.



I PROVVEDIMENTI AIFA DI QUESTO MESE

- ritiro del seguente medicinale:

REDOFF THEA FARMA SPA collirio flacone 5 ml AIC 036506018, lotto n. 007016, per il quale il ritiro è stato disposto a seguito della segnalazione della ditta concernente risultati fuori specifica per impurezze sconosciute in confezioni del medicinale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, dei seguenti medicinali:

- BROMAZOLO, ditta LABORATORI BALDACCI SPA, confezione 009104023;
- GLUCOSAMINA FIDIA, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezione 036817017;
- KEYFEN, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezione 039192012;
- SENELOC, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezioni 040763017 e 040763029;
- OXALIPLATINO MYLAN GENERICS, ditta MYLAN SPA, confezioni varie.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione delle relative determinazioni in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte

SANDOZ SPA, FIDIA SPA, IBN SAVIO SRL, PFIZER SPA, CIPLA EUROPE NV dell'AIC dei medicinali:

- **ONDANSETRONE HEXAL** AIC n. 040268 varie confezioni;
- **FLUTAMIDE FIDIA 250 mg compresse 30 compresse** AIC 03408012;
- **FLUTAMIDE FIDIA 250 mg compresse 21 compresse** AIC 03408024;
- **LATTULOSIO SAVIO 6,67 g/10 ml sciroppo 20 contenitori monodose 10 ml**, AIC n. 035971011;
- **LATTULOSIO SAVIO 6,67 g/10 ml sciroppo 10 contenitori monodose 10 ml**, AIC n. 035971023;
- **EPLERENONE PFIZER** AIC n. 0435520 varie confezioni;
- **DESLORATADINA CIPLA** AIC n. 0443670 varie confezioni.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo **smaltimento delle scorte entro e non oltre il:**

3 luglio 2017

- **ARSCOLLOID**, AIC n. 0020891 varie confezioni;
- **FEANOLLA**, AIC n. 0417810 varie confezioni;
- **ADRESTAT IG**, 20 mg 10 compresse e 40 mg 14 compresse, AIC n.037821016 e n.037821028;
- **DICLOFENAC SODICO BIL**, 75 mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 5 fiale 3 ml AIC n. 032003016;

- **DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA**, 200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale AIC n. 038063018;
- **FUROSEMIDE BIL** 20 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml AIC n. 031875014;

- revoca, su rinuncia delle ditte

GALPHARM, HEALTHCARE LTD, MOLteni & C, FARMA 1000, DR GERHARD, BB FARMA SRL, GMM FARMA dell'AIC/AIP dei medicinali:

- **PARACETAMOLO E CAFFEINA GALAPHARM** AIC n. 0420370, varie confezioni;
 - **CLARIMIDE DIARREA GALAPHARM** AIC 0404370 varie confezioni;
 - **BUPIXAMOL MOLteni** AIC 0316470, varie confezioni;
 - **LESCOL FARMA 1000 40 mg capsule rigide 14 capsule**, AIC n. 042085011;
 - **COVERSYL FARMA 1000 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse** AIC n. 041990019;
 - **OLMETEC 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg**, AIC 044427019;
 - **ARULATAN DR GERHARD MANN**, AIC 0407190, varie confezioni;
 - **PEVARYL BB FARMA crema tubo da 30 g**, AIC 038693026;
 - **NORVASC BB FARMA, 5 mg compresse 28 compresse**, AIC 039670068;
 - **NORVASC BB FARMA 10 mg compresse 14 compresse**, AIC 039670070;
 - **TOBRADEX BB FARMA 0,3% + 0,1% collirio sospensione flacone contagocce 5 ml**, AIC 041683018;
 - **YASMINELLE BB FARMA 3mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL** AIC 039454032;
 - **YASMINELLE BB FARMA 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL** AIC 039454044;
 - **EFFERALGAN GMM FARMA adulti 1000 mg compresse effervescenti 16 compresse** AIC 042847032.
- Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:

8 luglio 2017

- **PROENDOTEL 100 mg capsule rigide 30 capsule**, AIC n.026615056;
- **EKUBA 10 ml liquido per lavanda vaginale 12 bustine**, AIC n. 032059014;
- **ALENDRONATO ACTAVIS**, AIC n. 0388000 varie confezioni;
- **LAMIVUDINA**, AIC n. 0427770 varie confezioni.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:

10 luglio 2017

- **DIAPATOL TEOFARMA 30 capsule**, AIC n. 021972017;
- **PRAVASTATINA FG 20 mg compresse 10 compresse**, AIC 037822018;
- **PRAVASTATINA FG 40 mg compresse 14 compresse**, AIC 037822020;
- **ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse**, AIC 03763201i;
- **DUEVA MENARINI**, AIC 0338140 varie confezioni;
- **DOCETAXEL PFIZER**, AIC n. 0413130 varie confezioni;
- **ESOMEPRAZOLO BLUEFISH**, AIC n.0425860 varie confezioni.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:

10 luglio 2017

- **CORTI ARSCOLLOID** AIC n. 022296077varie confezioni;
- **CISPLATINO MYLAN 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino vetro da 100 ml** AIC n. 040847016;
- **CISPLATINO MYLAN 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino vetro da 50 ml** AIC n. 040847028;
- **DOXORUBICINA MYLAN** AIC n. 0404820, varie confezioni;
- **BRIMONIDINA BAUSCH & LOMB**, AIC 0396520, varie confezioni;
- **BRIMONIDINA BAUSCH & LOMB**, AIC 0396520, varie confezioni;
- **GIVAIR EPIFARMA 1 mg/ml soluzione da nebulizzare flacone 30 ml**, AIC 035150010;

- ritiro del seguente medicinale.

- **METFORMINA MYLAN GENERICS 500 mg 30 compresse rivestite con film**, AIC 039846023;
- **METFORMINA MYLAN GENERICS 850 mg 30 compresse rivestite con film**, AIC 039846086;
- **METFORMINA MYLAN GENERICS 1000 mg 60 compresse rivestite con film**, AIC 039846175

Il ritiro è stato disposto a seguito della notifica di allerta e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione entrambe emesse dall'Agenzia portoghese e vista la comunicazione della ditta.

- revoca, su rinuncia della

ditta DOC GENERICI SRL dell'AIC del medicinale:

- **SIMVASTATINA DOC GENERICI**, AIC 0373400, varie confezioni.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo **smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:**

11 luglio 2017

- **LISINOPRIL GERMED 5 mg compresse 14 compresse in blister** AIC n. 037764014;
- **LISINOPRIL GERMED 20 mg compresse 14 compresse in blister** AIC n. 037764026;
- **LEVONORGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA** AIC 0423300, varie confezioni;
- **DESOGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO** AIC n. 0424250, varie confezioni;
- **ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE AUROBINDO** AIC n. 0422470, varie confezioni;
- **LEVONORGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO** AIC 0421570, varie confezioni;
- **IRBESARTAN BLUEFISH** AIC 0415540, varie confezioni;
- **RECAFLUX RO-FARM 1 g compresse 12 compresse** AIC n. 034796019;
- **CARBOPLATINO SUN** AIC 0399460, varie confezioni;
- **RILUZOLO CRINOS** AIC 0399890, varie confezioni.

- ritiro del seguente medicinale.

- **PARACETAMOLO EG 500 mg 20 compresse**, AIC 041467034;

- **PARACETAMOLO EG 1000 mg 16 compresse**, AIC 041467111.

Il ritiro è stato disposto a seguito della notifica di allerta e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione entrambe emesse dall'Agenzia portoghese e vista la comunicazione della ditta.

- ritiro del seguente medicinale.

- **METFORMINA EG 1000 mg 60 compresse rivestite con film**, AIC 0370040058.

Il ritiro è stato disposto a seguito della notifica di allerta e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione entrambe emesse dall'Agenzia portoghese e vista la comunicazione della ditta.

- revoca, su rinuncia della ditta LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA dell'AIC del medicinale:

- **LISAMETHYLE LISAPHARMA**, AIC 0395070, varie confezioni.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia della ditta LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA dell'AIC del medicinale:

- **LISAMETHYLE LISAPHARMA**, AIC 0395070, varie confezioni.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo **smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:**

17 luglio 2017

- **DESLORATADINA CIPLA** AIC n. 0443670 varie confezioni;
- **EPLERENONE PFIZER** AIC n. 0435520 varie confezioni;
- **BREVINTI BAXTER SPA 20 mg/ml soluzione per infusione 1 sacca in po da 100 ml** AIC n. 041574017.

- revoca, su rinuncia delle ditte BRISTOL MYERS SQUIBB SRL e GEKOFAR SRL dell'AIC dei medicinali:

- **VIASPAN BRISTOL MYERS SQUIBB SRL** soluzione per conservazione organi 6 placche in PVC da 1 litro, AIC 035300019;

- **SIRDALUD GEKOFAR SRL 2 mg compresse 20 compresse**, AIC 0437010010.

Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo **smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:**

17 luglio 2017

- **BROMAZOLO**, ditta LABORATORI BALDACCI SPA, confezione 009104023;

AIFA

- GLUCOSAMINA FIDIA, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezione 036817017;
- KEYFEN, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezione 039192012 (cfr. all. 3);
- SENELOC, ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA, confezioni 040763017 e 040763029;
- OXALIPLATINO MYLAN GENERICS, ditta MYLAN SPA, confezioni varie.

- ritiro dei seguenti medicinali della ditta Pensa Pharma SpA:

- PARACETAMOLO SANDOZ 1000 mg 16 compresse – AIC 042360115
- PARACETAMOLO SANDOZ 500 mg 20 compresse – AIC 042360040.

Il ritiro è stato disposto a seguito della notifica di allerta e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione emesse dall'agenzia portoghese e vista la comunicazione della ditta.

- revoca, su rinuncia delle ditte GEKOFAR SRL ASTELLAS PHARMA SPA SANDOZ SPA NEW PHARMASHOP SRL dell'AIC/AIP dei medicinali:

- PEVARYL GEKOFAR SRL 1% crema tubo da 30 g, AIC n. 043556012;
- CO EFFERALGAN GEKOFAR SRL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse, AIC 043221011;
- VEREL ASTELLAS PHARMA SPA collodio flacone da 10 ml, AIC 034520027;
- SAQUINAVIR SANDOZ SPA, AIC 0432820, varie confezioni;
- ENTEROGERMINA 2 miliardi/5 ml sospensione orale 10 flaconcini 5 ml, AIC 042900011. Per tali medicinali l'AIFA ha concesso contestualmente lo smaltimento delle scorte, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione in Gazzetta Ufficiale.

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:

18 luglio 2017


- ONDANSETRONE HEXAL AIC n. 040268 varie confezioni
- FLUTAMIDE FIDIA 250 mg compresse 30 compresse AIC 03408012
- FLUTAMIDE FIDIA 250 mg compresse 21 compresse AIC 03408024
- LATTULOSIO SAVIO 6,67 g/10 ml sciroppo 20 contenitori monodose 10 ml, AIC n. 035971011
- LATTULOSIO SAVIO 6,67 g/10 ml sciroppo 10 contenitori monodose 10 ml, AIC n. 035971023

- revoca, su rinuncia delle ditte produttrici, l'AIC dei seguenti medicinali, concedendo contestualmente lo smaltimento delle scorte entro e non oltre il giorno:

25 luglio 2017

- FLUOROURACILE MYLAN SPA AIC 0418710 varie confezioni
 - ACCOLEIT ASTRAZENACA SPA 20 mg compresse rivestite con film blister 28 compresse AIC 031964012
 - VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MITHRIDATUM LTD, AIC n. 0419680 varie confezioni
 - CLOZAPINA ORION CORPORATION AIC n 0351360 varie confezioni
 - PARACETAMOLO E CAFFEINA GALPHARM, AIC 0420370, varie confezioni
 - CLARIMIDE DIARREA GALPHARM, AIC 0404370, varie confezioni
-

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.farmacistimatera.it



Per leggere le Pec dell'Ordine direttamente sul tuo smartphone puoi scaricare gratuitamente dallo Store Android o Apple l'applicazione.

Impaginazione e composizione grafica a cura della Segreteria dell'Ordine in economia e senza oneri a carico dell'Ente.